

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: Art. 150-ter (Cessione del credito);

b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: La cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può comportare un aggravamento della prestazione cui è tenuta la parte obbligata. In presenza di cessione del credito, la somma da corrisondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla **valutazione preventiva congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione.**

****8. 99.** Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

****8. 420.** Fauttilli, Sberna.

****8. 191.** Busin, Allasia, Prativiera.

«Art. 150-quater.

(Interventi per ridurre i tempi di liquidazione dei sinistri e diminuire le liti giudiziali per sinistri semplici).

1. Per ridurre i tempi per l'accertamento delle responsabilità nella causazione dei sinistri e per diminuire le liti giudiziali sui sinistri coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile, il perito assicurativo, su delega delle imprese o delle parti, può raccogliere copie o estratti degli accertamenti svolti dalle autorità inquirenti, Tali documenti devono essere forniti **al perito** entro sette giorni dalla richiesta, salvo che l'autorità giudiziaria opponga diniego per l'istruttoria del relativo procedimento penale.

2. La richiesta **di risarcimento con allegato il modulo di constatazione amichevole di incidente, deve essere inviata, anche in copia, alla posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa di assicurazione.**

3. Il proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro è obbligato a metterlo a disposizione ai fini dell'accertamento e la stima dei danni, anche ai fini della coerenza dei danni fisici denunciati riportati dalle persone eventualmente coinvolte nel sinistro. Il medesimo proprietario deve indicare il luogo e i giorni, comunque non inferiori a otto giorni lavorativi, in cui il veicolo è messo a disposizione dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. **Il rifiuto a mettere a disposizione il veicolo è motivo di negazione del risarcimento. I termini di cui all'articolo 148, comma 1, sono calcolati dalla data di effettiva messa a disposizione del veicolo.**

4. Per i sinistri soggetti alla procedura di indennizzo diretto (CARD) con responsabilità acclarata, qualora il perito assicurativo incaricato non raggiunga un accordo con il danneggiato o con un suo delegato si procede all'arbitrato obbligatorio per la quantificazione del risarcimento dei danni la cui stima non supera 7.500 euro».

8. 484. Carella, Peluffo.

«Art. 150-quater.

(Osservatorio nazionale sui costi delle riparazioni dei veicoli soggetti all'assicurazione per la responsabilità civile).

1. È istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Osservatorio nazionale sui costi delle riparazioni dei veicoli soggetti all'assicurazione per la responsabilità civile, di seguito denominato "Osservatorio", con il compito di monitorare il costo delle parti di ricambio dei veicoli, dei materiali e della mano d'opera relativi all'attività di riparazione dei veicoli, nonché di presentare, al Ministro dello Sviluppo Economico, un rapporto annuale sui costi di tali riparazioni.

2. L'Osservatorio è composto:

- a) dal direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico o da un suo delegato, che lo presiede;
- b) da un funzionario dell'IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di vice presidente;
- c) da un funzionario del CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A con qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di vice presidente;
- d) da un funzionario del Ministero dello sviluppo economico con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- e) da due rappresentanti dei periti assicurativi iscritti al Ruolo Periti Assicurativi;
- f) da due rappresentanti delle organizzazioni degli autoriparatori;
- g) da due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori;
- h) da un rappresentante delle imprese di assicurazione;
- i) da un rappresentante delle associazioni dei produttori di veicoli;
- l) da un rappresentante delle associazioni dei produttori di prodotti chimici e di vernici;
- m) da un rappresentante delle associazioni dei produttori delle parti di ricambio dei veicoli.

3. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario appartenente all'area C, con posizione economica non inferiore a C1, in servizio presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Tutti i componenti dell'Osservatorio, nonché i supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), nonché il segretario e il relativo supplente, sono nominati, per la durata di tre anni, con provvedimento del Ministro dello Sviluppo Economico».

8. 434. Peluffo, Carella.

Al comma 1, lettera f) il capoverso Art. 150-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 150-ter. - (Cessione del credito). - 1. La cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può comportare un aggravamento della prestazione cui è tenuta la parte obbligata. In presenza di cessione del credito, la somma da corrisondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione».

8. 131. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) All'articolo 149 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: «risarcimento all'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «nei soli confronti dell'impresa»;
- b) al comma 3, dopo la parola: «impresa» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo»;
- c) al comma 5, dopo la parola: «assicurazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo»;

Conseguentemente, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) All'articolo 144 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dell'articolo 149, commi 1 e 2,»;

b) Al comma 3, dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono aggiunte le seguenti: «del responsabile civile».

*8. 528. Impegno.

*8. 533. Bargerò, Carbone.

*8. 215. Chiarelli.

*8. 24. Distaso, Fucci, Marti.

Questi emendamenti sono ipotesi di norma contraria alla sentenza 180/2009 della Corte costituzionale

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. 3. Fermo quanto disposto ai commi precedenti, per tutti i casi in cui, nel contratto di assicurazione, non siano pattuite clausole di risarcimento in forma specifica, l'indennizzo per danni a cose verrà determinato e corrisposto solo dietro esibizione di fattura attestante il costo della riparazione. Nei casi in cui l'assicurato danneggiato intenda avvalersi della facoltà di risarcimento per equivalente, il risarcimento sarà determinato sempre dall'impresa gestoria sulla base dei prezzi e mercuriali in vigore a livello nazionale, certificati da ANIA. Resta in ogni caso escluso il risarcimento sulla base del solo preventivo di spesa.

8. 114. Abrignani.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute.

8. 33. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, sostituire il quinto periodo, con i seguenti:

Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, non può comunque superare i costi standard per tipologia di interventi determinati dall'IVASS sulla base di apposita analisi statistica rappresentativa dei fattori di costo di tipo industriale e di tipo territoriale e previa consultazione delle associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e delle imprese di autoriparazione. Tali costi standard sono rivisti con cadenza biennale. Le somme conseguentemente corrisposte a titolo di risarcimento sono versate direttamente alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura.

8. 374. Benamati, Causi, Taranto, Petrini.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 aprile, le province e le categorie di veicoli per le quali intende avvalersi della facoltà di applicare il risarcimento in forma specifica, nonché l'entità della riduzione

del premio che intende praticare rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo dell'articolo 132.

b) *sopprimere il terzo, quarto, quinto e sesto periodo.*

c) *al comma 2 sostituire le parole: 30 gennaio con le seguenti: 30 aprile.*

d) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Fermo quanto disposto ai commi che precedono, per tutti i casi in cui, nel contratto di assicurazione, non siano pattuite clausole di risarcimento in forma specifica, l'indennizzo per danni a cose verrà determinato e corrisposto solo dietro esibizione di fattura attestante il costo delle riparazione. Nei casi in cui l'assicurato danneggiato intenda avvalersi della facoltà di risarcimento per equivalente, il risarcimento sarà determinato sempre dall'impresa gestoria sulla base dei prezzi e mercuriali in vigore a livello nazionale, certificati da ANIA. Resta in ogni caso escluso il risarcimento sulla base del solo preventivo di spesa.*

8. 184. Bernardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1:*

a) *al primo periodo inserire all'inizio le seguenti parole: «Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni,» e sostituire le parole: «risarcire in forma specifica danni a cose» con le seguenti: «effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato»;*

b) *sopprimere il sesto periodo;*

c) *sostituire il settimo periodo con il seguente:*

«Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale»;

d) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute».

***8. 146.** Crimi.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo premettere le seguenti parole: «Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della normativa vigente,»;*

b) *sostituire il settimo periodo con il seguente: «Nei casi di cui al presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura, corrispondente alla valutazione preventiva del danno congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione»;*

****8. 32.** Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

****8. 107.** Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

****8. 109.** Biasotti.

****8. 189.** Busin, Allasia, Prativiera.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 31 marzo, l'entità della riduzione del premio prevista, all'atto della stipula del contratto, in misura non inferiore al cinque per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato ed un'ulteriore sconto di almeno un dieci per cento sul premio netto di tariffa in corso che, al verificarsi dell'evento dannoso, sarà liquidato al contraente della polizza assicurativa, entro i quindici giorni successivi dalla riparazione del veicolo mediante le imprese convenzionate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Le aree di cui al quarto periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: frequenza dei sinistri denunciati, entità media dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo, il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa. **In quest'ultimo caso, previa valutazione del danno da concordarsi tra l'impresa di assicurazione e quella non convenzionata, la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente a quest'ultima dietro presentazione di fattura.**

Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, **la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.**

2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre di ogni anno e per il 2014, entro il 31 marzo la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell'anno successivo.

2. Al comma 1, lettera f), capoverso articolo 150-ter, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione» con le seguenti: «del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato ed un'ulteriore sconto di almeno un cinque per cento sul premio netto di tariffa in corso che, al verificarsi dell'evento dannoso, sarà liquidato al contraente della polizza assicurativa, entro i quindici giorni successivi»;

3. Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le imprese di assicurazione hanno la facoltà di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi esclusivamente da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato ed un'ulteriore sconto di almeno un cinque per cento sul premio netto di tariffa in corso che, al verificarsi dell'evento dannoso, sarà liquidato al contraente della polizza assicurativa, entro i quindici giorni successivi».

8. 195. Sottanelli, Molea, Vitelli, Zanetti, Cimmino.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. In ogni caso l'assicurato ha la possibilità, al momento della sottoscrizione del contratto, di rifiutare espressamente il risarcimento in forma specifica, rinunciando allo sconto determinato con le modalità di cui ai periodi successivi. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro 30 giorni dall'entrata in vigore di una nuova tariffa e, per l'anno 2014, entro il 31 marzo, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Le aree di cui al quarto periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: frequenza dei sinistri denunciati, entità media dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria, incidenza dei sinistri con soli danni a cose sul totale dei sinistri denunciati. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; **la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata**. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, **la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato**.

2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 31 marzo 2014 la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nel 2014.

* **8. 467.** Bargero, Carbone.

* **8. 20.** Distaso, Fucci, Marti.

* **8. 211.** Chiarelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, in alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero

dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nel caso previsto dal presente articolo, la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente dall'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento della cessione del credito;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute.

**** 8. 79.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

**** 8. 392.** Taranto, Senaldi, Donati, Carrescia, Marco di Maio, Biffoni, Donati, Coppola, Dallai, Lodolini, Arlotti, Bonifazi, Fregolent, Famiglietti, De Menech, Fanucci, Crimi, D'Incecco, Richetti, Ginato, Parrini, Bargerò, Cominelli, Bini.

***8. 612.** Bernardo, Pagano, Minardo.

***8. 161.** Busin, Allasia.

Al comma 1, lettera d), il comma 1 dell'articolo 147-bis è sostituito dal seguente:

1. Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della normativa vigente, in alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi in cui al presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura, corrispondente alla valutazione preventiva del danno congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di

risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.

8. 139. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

a) al primo periodo inserire all'inizio le seguenti parole: «Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni,» e sostituire le parole: «risarcire in forma specifica danni a cose» con le seguenti: «effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato»;

b) sostituire il settimo periodo con il seguente:

«Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale»;

c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti»;

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute».

***8. 119.** Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

***8. 155.** Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:

Art. 147-bis.

(Risarcimento in forma specifica).

1. All'atto della sottoscrizione del contratto, in alternativa al risarcimento per equivalente, l'impresa di assicurazione può offrire al contraente, a fronte di uno sconto sul premio determinato con le modalità di cui ai periodi successivi, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La presente disposizione non si applica ai terzi danneggiati. L'impresa di assicurazione che intende offrire la facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro 30 giorni dall'entrata in vigore di una nuova tariffa e, per l'anno 2014, entro il 31 marzo, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al tre per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Le imprese di assicurazione identificano i comuni nei quali offrono tale facoltà a tutti i contraenti che ne facciano richiesta. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Le aree di cui al quinto periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: frequenza dei sinistri denunciati, entità media dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria,

incidenza dei sinistri con soli danni a cose sul totale dei sinistri denunciati. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del tre per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la **somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.**

2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 31 marzo 2014 la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nel 2014.

8. 535. Petrini, Bargerò, Capozzolo, Carbone, Causi, Fragomeli, Pelillo, Sanga.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo l'articolo 139 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 139-bis. (Danno non patrimoniale da morte subito dai prossimi congiunti) 1. In caso di decesso del danneggiato, come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti, è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale. Per prossimi congiunti del danneggiato si intendono il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e, qualora siano conviventi, gli ascendenti e i discendenti di secondo grado.

2. Al coniuge è equiparato il convivente di fatto, che abbia dato prova di stabile comunione spirituale e materiale con la vittima.

3. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi dell'articolo 139-quater.

4. In caso di decesso non contestuale al sinistro il danno non patrimoniale subito dalla vittima è risarcibile limitatamente al periodo di tempo intercorrente tra l'evento dannoso e la morte e sulla base di valori monetari giornalieri indicati dalla Tabella unica nazionale.

Art. 139-ter. (Danno non patrimoniale dei prossimi congiunti del macroleso) 1. In caso di lesioni comportanti gravissime alterazioni permanenti dell'integrità psicofisica del danneggiato che richiedano l'aiuto di altre persone per la realizzazione delle attività più essenziali per la vita quotidiana, come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti, è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 c.c. il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti del danneggiato.

2. Per prossimi congiunti si intendono il coniuge non legalmente separato, i genitori e i figli, se conviventi. Al coniuge è assimilato il convivente di fatto che abbia dato prova di stabile comunione morale e materiale con il danneggiato.

3. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti del macroleso è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi dell'articolo 139-quater.

Art. 139-quater (Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla predisposizione della Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito

dai prossimi congiunti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:

a) indicazione da parte della Tabella degli importi liquidabili diversificati in relazione ai seguenti parametri:

1. rapporto di coniugio o grado di parentela;
2. età del defunto o del macroleso;
3. età del congiunto avente diritto al risarcimento;
4. convivenza tra vittima o macroleso e congiunto;
5. assenza di altri congiunti conviventi;

b) previsione da parte della Tabella di fattori di correzione in aumento e in riduzione degli importi che considerano le circostanze familiari e personali e la possibile esistenza di circostanze eccezionali che possono essere utili per l'esatta valorizzazione del danno causato;

c) indicazione da parte della Tabella degli importi giornalieri liquidabili per il danno non patrimoniale subito dalla vittima in caso di decesso sopravvenuto a distanza di tempo dall'evento dannoso, prevedendo fasce di valore distinte in funzione della durata del periodo di sopravvivenza;

d) considerazione, in sede di predisposizione della Tabella, della necessità di risarcire in modo appropriato tale tipologia di danno, adeguando i valori economici a quelli in vigore nei principali Paesi appartenenti all'Unione Europea».

2. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

3. Gli importi stabiliti dalla tabella unica nazionale si applicano a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite in via transattiva o con sentenza passata in giudicato, anche nel caso in cui l'evento dannoso si è già verificato al momento della sua entrata in vigore.

*8. 4. Distaso, Fucci, Marti.

*8. 343. Carbone.

*8. 214. Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-ter con il seguente:

1-ter. I dati rilevati dai meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui periodo precedente la riduzione del premio di cui al presente articolo non si applica. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata.

*8. 159. Chiarelli.

*8. 461. Bargero, Carbone.

*8. 188. Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cimmino.

*8. 6. Distaso, Fucci, Marti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:

1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei

veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera od equivalenti, od ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire la conformità agli standard europei, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione del premio, all'atto della stipula del contratto, non è comunque inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato;

b) *al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-ter con il seguente:*

1-ter. I dati rilevati dai meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al periodo precedente la riduzione del premio di cui al presente articolo non si applica. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata;

c) *al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 31 marzo, l'entità della riduzione del premio prevista, all'atto della stipula del contratto, in misura non inferiore al cinque per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato ed un'ulteriore sconto di almeno un dieci per cento sul premio netto di tariffa in corso che, al verificarsi dell'evento dannoso, sarà liquidato al contraente della polizza assicurativa, entro i quindici giorni successivi dalla riparazione del veicolo mediante le imprese convenzionate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Le aree di cui al quarto periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: frequenza dei sinistri denunciati, entità media dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo, il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa. In quest'ultimo caso, previa valutazione del danno da concordarsi tra l'impresa di assicurazione e quella non convenzionata, la somma corrisposta a titolo di risarcimento

è versata direttamente a quest'ultima dietro presentazione di fattura.

Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.

2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre di ogni anno e per il 2014, entro il 31 marzo la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell'anno successivo;

d) *al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1);*

e) *al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-bis) *al comma 2-bis, terzo periodo, la parola «trenta» è sostituita con la seguente «sessanta»;*

f) *al comma 1, lettera f), capoverso articolo 150-ter, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione *con le seguenti:* del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato ed un'ulteriore sconto di almeno un cinque per cento sul premio netto di tariffa in corso che, al verificarsi dell'evento dannoso, sarà liquidato al contraente della polizza assicurativa, entro i quindici giorni successivi;

g) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le imprese di assicurazione hanno la facoltà di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi esclusivamente da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato ed un'ulteriore sconto di almeno un cinque per cento sul premio netto di tariffa in corso che, al verificarsi dell'evento dannoso, sarà liquidato al contraente della polizza assicurativa, entro i quindici giorni successivi;

h) *al comma 4 sostituire le parole da 5.000 euro a 40.000 euro con le seguenti: da 5.000 euro a 20.000 euro aggiungere alla fine dei commi 4, 5 e 9 quanto segue:* La sanzione è ad esclusivo carico delle imprese di assicurazione senza possibilità di rivalsa verso gli intermediari assicurativi;

i) *dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013, è abrogato.

8. 186. Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cimmino.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:*

1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire la conformità agli standard europei, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione;

b) *al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-ter con il seguente:*

1-ter. I dati rilevati dai meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al periodo precedente la riduzione del premio di cui al presente articolo non si applica. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata;

c) *al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. In ogni caso l'assicurato ha la possibilità, al momento della sottoscrizione del contratto, di rifiutare espressamente il risarcimento in forma specifica, rinunciando allo sconto determinato con le modalità di cui ai periodi successivi. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro 30 giorni dall'entrata in vigore di una nuova tariffa e, per l'anno 2014, entro il 31 marzo, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Le aree di cui al quarto periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: frequenza dei sinistri denunciati, entità media dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria, incidenza dei sinistri con soli danni a cose sul totale dei sinistri denunciati. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.

2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 31 marzo 2014 la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nel 2014;

d) *al comma 1, lettera f), capoverso articolo 150-ter, comma 1, sostituire le parole dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione con le seguenti:* del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato;

e) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le imprese di assicurazione hanno la facoltà di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi esclusivamente da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato;

f) *dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013, è abrogato.

8. 148. Bernardo.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1, con il seguente:

1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per rassicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire la conformità agli standard europei, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

8. 336. Causi, Bargerò, Capozzolo, Carbone, Fragomeli, Pelillo, Petrini, Sanga.

8. 187. Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cimmino.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

Oa) all'articolo 13, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

4. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.

8. 530. Carbone, Bargerò, Capozzolo, Causi, Fragomeli, Pelillo, Petrini, Sanga.

Art. 8-bis.

(Inserimento nel codice penale dell'articolo 640-sexies in materia di frode assicurativa in caso di sinistro stradale).

Dopo l'articolo 640-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 640-*sexies*. - (*Frode assicurativa in caso di sinistro stradale*). 1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo la compagnia di assicurazione, il giudice e chiunque altro in errore circa la sussistenza, i termini e le modalità di un sinistro stradale e procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da tre anni a sei anni.

2. La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui al primo comma ha determinato il pagamento di somme di denaro a titolo di premi o indennizzi a carico dello Stato o di altri enti pubblici, anche previdenziali, e dell'Unione europea.

3. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto di cui al primo comma è commesso da perito, avvocato, agente, liquidatore, medico legale, o impiegato di strutture ospedaliere anche private.

8. 01. Scotto, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: Art. 150-ter (Cessione del credito);

b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: La cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può comportare un aggravamento della prestazione cui è tenuta la parte obbligata. In presenza di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione.

****8. 191.** Busin, Allasia, Prativiera.

****8. 99.** Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

8. 89. Biasotti.

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: Art. 150-ter (Cessione del credito);

b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'imprenditore che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti, sempreché la cessione del credito non comporti un incremento degli oneri relativi alla prestazione cui è tenuta la parte obbligata.

8. 144. Crimi.

«Art. 150-*quater*.

(Interventi per ridurre i tempi di liquidazione dei sinistri e diminuire le liti giudiziali per sinistri semplici).

1. Per ridurre i tempi per l'accertamento delle responsabilità nella causazione dei sinistri e per diminuire le liti giudiziali sui sinistri coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile, il perito assicurativo, su delega delle imprese o delle parti, può raccogliere copie o estratti degli accertamenti

svolti dalle autorità inquirenti, Tali documenti devono essere forniti al perito entro sette giorni dalla richiesta, salvo che l'autorità giudiziaria opponga diniego per l'istruttoria del relativo procedimento penale.

2. La richiesta di risarcimento con allegato il modulo di constatazione amichevole di incidente, deve essere inviata, anche in copia, alla posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa di assicurazione.

3. Il proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro è obbligato a metterlo a disposizione ai fini dell'accertamento e la stima dei danni, anche ai fini della coerenza dei danni fisici denunciati riportati dalle persone eventualmente coinvolte nel sinistro. Il medesimo proprietario deve indicare il luogo e i giorni, comunque non inferiori a otto giorni lavorativi, in cui il veicolo è messo a disposizione dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Il rifiuto a mettere a disposizione il veicolo è motivo di negazione del risarcimento. I termini di cui all'articolo 148, comma 1, sono calcolati dalla data di effettiva messa a disposizione del veicolo.

4. Per i sinistri soggetti alla procedura di indennizzo diretto (CARD) con responsabilità acclarata, qualora il perito assicurativo incaricato non raggiunga un accordo con il danneggiato o con un suo delegato si procede all'arbitrato obbligatorio per la quantificazione del risarcimento dei danni la cui stima non supera 7.500 euro».

8. 484. Carella, Peluffo.

«Art. 150-*quater*.

(Osservatorio nazionale sui costi delle riparazioni dei veicoli soggetti all'assicurazione per la responsabilità civile).

1. È istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Osservatorio nazionale sui costi delle riparazioni dei veicoli soggetti all'assicurazione per la responsabilità civile, di seguito denominato "Osservatorio", con il compito di monitorare il costo delle parti di ricambio dei veicoli, dei materiali e della mano d'opera relativi all'attività di riparazione dei veicoli, nonché di presentare, al Ministro dello Sviluppo Economico, un rapporto annuale sui costi di tali riparazioni.

2. L'Osservatorio è composto:

a) dal direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico o da un suo delegato, che lo presiede;

b) da un funzionario dell'IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di vice presidente;

c) da un funzionario del CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A con qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di vice presidente;

d) da un funzionario del Ministero dello sviluppo economico con qualifica non inferiore a primo dirigente;

e) da due rappresentanti dei periti assicurativi iscritti al Ruolo Periti Assicurativi;

f) da due rappresentanti delle organizzazioni degli autoriparatori;

g) da due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori;

h) da un rappresentante delle imprese di assicurazione;

i) da un rappresentante delle associazioni dei produttori di veicoli;

l) da un rappresentante delle associazioni dei produttori di prodotti chimici e di vernici;

m) da un rappresentante delle associazioni dei produttori delle parti di ricambio dei veicoli.

3. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario appartenente all'area C, con posizione economica non inferiore a C1, in servizio presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Tutti i componenti dell'Osservatorio, nonché i supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), nonché il segretario e il relativo supplente, sono nominati, per la durata di tre anni, con provvedimento del Ministro dello Sviluppo Economico».

8. 434. Peluffo, Carella.

Al comma 1, lettera f), comma 1, dopo le parole: senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. *aggiungere i seguenti periodi:* Qualora all'atto della stipula del contratto sia apposta la clausola che prevede il divieto di cessione del credito, la compagnia si obbliga, ove venga successivamente sottoscritto idoneo mandato irrevocabile all'incasso da parte del danneggiato a beneficio dell'impresa autoriparatrice, che dovrà essere regolarmente comunicato, a versare esclusivamente a questa tutte le somme dovute a titolo di risarcimento. L'eventuale pagamento dell'assicuratore in favore del mandante non può considerarsi estintivo dell'obbligazione nei confronti del mandatario, qualora venga effettuato successivamente alla ricevuta comunicazione. La compagnia assicuratrice, entro trenta giorni dal pagamento, è obbligata a richiedere all'impresa di autoriparazione la documentazione fiscale per gli importi corrisposti, comprovante l'avvenuta riparazione. La documentazione è conservata unitamente al fascicolo di sinistro nelle modalità previste dai regolamenti IVASS, la mancata conservazione della predetta documentazione è sanzionata secondo le modalità previste dalla legge.

8. 504. Velo.

Al comma 1, lettera f) il capoverso Art. 150-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 150-ter. - (*Cessione del credito*). - 1. La cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può comportare un aggravamento della prestazione cui è tenuta la parte obbligata. In presenza di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione».

8. 131. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.